

Milano, 29 luglio 2013

Spettabile
Ordine degli Architetti
Delle Province di Novara e
V.C.O.
Via F.lli Rosselli, n. 10
28100 NOVARA

Oggetto: parere in merito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

Caro Presidente,

mi è stato richiesto di valutare se l'avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza, deliberato dal Comune di Novara in relazione alla riqualificazione dell'area di Sant'Agabio, sia o meno legittimo.

Al fine di circoscrivere l'ambito dell'indagine è stata quindi presa in esame la determina a contrattare identificata dal numero 0000023/ del 13.05.2013 consegnatami lo scorso 28 giugno in copia. Non ho potuto verificare se il testo di tale determina sia quello pubblicato dal Comune ma ritengo di sì.

È utile richiamare preventivamente il disposto dell'art. 57 del Codice Appalti (D.Lgs. 163/06) che disciplina in maniera tassativa e non derogabile i limitati casi in cui è ammesso fare ricorso a tale procedura.

A tale fine, si riportano di seguito le parti dell'art. 57 che appaiono maggiormente rilevanti nel caso di specie.

“Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

1. *Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara **nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.***

2. *Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:*

a) *qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata;*

b) *qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;*

c) *nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.*

(...)

4. *Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e **debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso;** in quest'ultimo caso **tutti i vincitori** devono essere invitati a partecipare ai negoziati.*

5. *Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:*

a) *per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una **circostanza imprevista**, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:*

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28. (170)

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli".

Dalla lettura della norma si evince che l'avvio della procedura in questione è disciplinato in maniera piuttosto rigorosa dalla legge, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

La giurisprudenza di merito e di legittimità ha, a più riprese, confermato la tassatività dei casi in cui la procedura negoziata senza bando è ammessa e, allo stesso tempo, il rigore richiesto nel valutare l'effettiva sussistenza dei requisiti per il valido avvio di tale procedura.

Si riportano di seguito alcune massime utili a illustrare l'approccio dell'autorità giudiziaria nella valutazione dei presupposti legittimanti l'adozione della procedura negoziata.

La previsione di una procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, per fattispecie eccezionali che consentono la deroga all'obbligo delle amministrazioni di scegliere il contraente mediante il confronto concorrenziale, come quella motivata

da ragioni di natura tecnica (art. 57 D.Lgs. 163/2006 comma 2 lett. b) che permette di stipulare il contratto con un determinato operatore, presuppone una scelta ed un giudizio della P.A. che va controllato con rigore nella individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, dal giudice amministrativo tenuto ad assicurare una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo (art. 1 c.p.a., D.Lgs. n. 104/2010). Cons. Stato Sez. III, 08/01/2013, n. 26 (Corriere Giur., 2013, 4, 511 nota di CARBONE)

La procedura negoziata senza pubblicazione del bando, prevista dall'art. 57 comma 2, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti), costituisce un'eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili d'interpretazione estensiva (T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 29/05/2012, n. 2528 Urbanistica e appalti, 2012, 8-9, 955).

Ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli appalti), il ricorso alla procedura negoziata, che si sostanzia in una vera e propria trattativa privata, rappresenta un'eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva e in particolare, per quanto riguarda l'urgenza di provvedere, essa non deve essere addebitabile in alcun modo all'Amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità. (T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 30/01/2012, n. 989).

La procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, è ammessa nei soli e limitati casi individuati dal legislatore all'art. 57 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli appalti). Trattasi di procedura che, derogando all'ordinario obbligo dell'Amministrazione di individuare il privato contraente attraverso il confronto concorrenziale, riveste carattere di eccezionalità e richiede un particolare rigore nella individuazione ed apprezzamento dei presupposti che possono legittimarne il ricorso, di cui deve essere data adeguata motivazione nella deliberazione o determinazione a contrarre (art. 57, comma 1), in modo da scongiurare ogni possibilità che l'amministrazione utilizzi situazioni genericamente affermate, come un commodus discessus dall'obbligo di esperire una pubblica procedura di selezione che è la sola con carattere di oggettività e trasparenza. (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 21/07/2011, n. 803).

In via generale, va infatti sottolineato che vi sono due requisiti fondamentali che devono essere sempre sussistenti. Il primo è che si rientri una delle ipotesi

tassative di cui all'art. 57 e il secondo è che la sussistenza di tali ipotesi risulti esplicitata dalla determina a contrarre attraverso un'adeguata motivazione.

Pare quindi di poter affermare che siano in grado di inficiare la validità di una determina a contrarre tanto il fatto che essa sia adottata al di fuori dei casi previsti dall'art. 57 quanto il fatto che, ancorché sussistenti i presupposti di fatto individuati da uno dei commi di tale articolo, il provvedimento non ne dia conto in maniera adeguata e quindi difetti di motivazione sul punto. Ciò ben si giustifica con la necessità che simili atti dal contenuto eccezionale esplicitino i motivi per cui si rendono necessari, il che si pone come garanzia per la collettività.

Nel caso di specie la delibera enuncia una serie di fatti che appaiono, anche per il modo in cui sono proposti, costituire l'impianto motivazionale della scelta di dare avvio alla procedura ex art. 57.

Esse appaiono così sintetizzabili:

i. La Convenzione tra Regione e Comune Novara, Rep. 16649 del 20.02.2012 per attuazione PISU in oggetto prevede una data di termine lavori indicata nel 31.12.14;

ii. il progetto definitivo PISU Sant'Agabio – RTP Favero e Milan Ingegneria S.p.A. - quantifica la durata lavori in 14 mesi;

iii. la graduatoria finale è stata approvata con determinazione n. 49 del 22.08.2012;

iv. il progetto definitivo vincitore è stato approvato con deliberazione G.C. n. 82 del 18.04.2013 e consegnato alla Regione Piemonte in data 23.04.2013 con nota di accompagnamento Prot. 25858 ;

v. vi è oggettiva incompatibilità tra i tempi di approvazione progetto definitivo e successivo appalto integrato per aggiudicazione congiunta della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori e consegna/inizio lavori entro ottobre 2013 (*NDR, ottobre 2013 risulterebbe l'ultima data utile per iniziare i lavori, i quali richiedendo 14 mesi, porterebbero a dicembre 2014*).

vi. il cronoprogramma definito nell'approvato documento di avvio alla progettazione deve essere aggiornato in relazione al reale svolgimento delle fasi svolte ed integrato della fase di analisi del progetto definitivo da parte della Regione Piemonte;

vii. si pone quale scelta non opzionabile un riallineamento del cronoprogramma e un'ottimizzazione dei tempi di attuazione PISU anche mediante parziale modifica dell'iter delineato nell'approvato DPP con disgiunzione della progettazione esecutiva dall'appalto lavori e affidamento del progetto esecutivo parallelamente all'esame del progetto definitivo da parte della Regione Piemonte.

1. - Anzitutto occorre sottolineare come una completa valutazione circa la correttezza della motivazione della determina in esame – suscettibile di incidere sulla validità dell'atto – impone un esame degli atti su cui la decisione stessa si fonda onde verificare se quanto riportato in motivazione della determina corrisponde al contenuto degli atti citati.

In primo luogo sarebbe dunque opportuno verificare il testo almeno dei seguenti documenti:

- ~ Convenzione tra Regione e Comune Novara, Rep. 16649 del 20.02.2012;
- ~ DD 265 del 2010 pubblicato in BUR Piemonte n. 43 del 28.10.2010;
- ~ la circolare prot. 4356 del 30.10.2012;
- ~ la deliberazione GC n. 82 del 18.04.2013;
- ~ nota prot. n. 16893 CRI 05/1348 del 13.04.2013 del Dirigente Servizio Personale.

Al momento della stesura del presente scritto non si dispone degli atti summenzionati.

2. - Ciò premesso, riservata l'integrazione del presente scritto all'esito dell'esame di tali atti, si può comunque subito rilevare che la motivazione della determina risiede in un sostanziale pericolo di *ritardo* che giustificherebbe la necessità di accelerare l'iter procedimentale (si veda l'uso di espressioni quali "riallineamento").

Delle cause che hanno originato il (possibile) *ritardo* non viene offerta alcuna spiegazione, ma ci si limita a enunciare l'impossibilità di rispettare un termine (31.12.14) ossia ciò che configura il ritardo stesso e le conseguenze del mancato rispetto di tale termine, sintetizzabili nella perdita del finanziamento ottenuto ("*disimpegno automatico delle risorse comunitarie inutilizzate*", cfr. pagina 1 della determina n. 23).

3. - Ove si voglia individuare a quale delle tassative ipotesi dell'art. 57 il RUP abbia inteso fare riferimento, tale dato non risulta rinvenibile nella motivazione.

Nella determina vi è un richiamo generico agli articoli 57 comma 4 e comma 6, che per comodità del lettore si riportano nuovamente:

4. *Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.*

6. *Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione*

economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

Sotto un primo profilo, non pare configurarsi alcun presupposto per applicare l'art. 57 comma 4 il cui presupposto è che (a) il contratto pubblico relativo a servizi faccia seguito ad un concorso di progettazione e (b) esso debba in base alle norme applicabili essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso. Non si comprende poi quali potrebbero essere le norme che richiedono l'aggiudicazione della progettazione esecutiva al vincitore del precedente concorso di progettazione.

Si sottolinea peraltro che in quest'ultimo caso tutti i vincitori o il solo vincitore devono essere invitati a partecipare ai negoziati. Con la determina n. 23 si stabilisce l'elenco di idonei operatori economici da invitare NON nei vincitori MA nei concorrenti ammessi e classificati all' "esperito concorso di progettazione". Tale circostanza rappresenta un ulteriore indice della non pertinenza del richiamato articolo 57 comma 4, e comunque della sua inapplicabilità al caso di specie (anche per mancato rispetto della disposizione stessa).

Quanto al richiamo al comma 6 dell'art. 57 è opportuno sottolineare che tale comma **non indica uno dei casi in cui la procedura negoziata è ammessa** ma le regole che la stazione appaltante è tenuta ad applicare nell'individuare gli operatori economici da invitare alla procedura. Si può dunque applicare il comma 6 solo se sussistono, in base ad uno degli altri commi dell'art. 57, i presupposti per dare il via alla procedura negoziata, limitandosi tale comma 6 a enunciare le regole con cui condurre la procedura negoziata. Tale comma garantisce infatti la parità di trattamento fra gli operatori invitati a tale trattativa privata.

In conclusione il richiamo agli articoli 4 e 6 non risulta idoneo a giustificare e motivare l'avvio della procedura negoziata.

4. – Non può non rilevarsi che, ancorché non richiamata esplicitamente alcuna norma, il provvedimento indica che l'unico modo di evitare il prospettato e pressoché certo ritardo e quindi le sue conseguenze è un'azione diretta ad accelerare l'inizio dei lavori.

In tali termini, si ritiene che la determina in questione prospetti un'urgenza di procedere.

L'unico comma dell'art. 57 che prende in esame l'urgenza di procedere è il comma 2 lettera c) che si riporta per comodità:

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

c) *nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi **imprevedibili** per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. **Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.***

Nel caso di specie la motivazione del provvedimento non indica eventi che paiono potersi qualificare come *imprevedibili* e quindi già risulta difettare un presupposto essenziale per applicare la norma. Come detto, nessuna menzione viene fatta delle cause del ritardo maturato.

Non solo: pare anche molto difficile ritenere sussistenti nel caso di specie – senza contare che ciò non è minimamente esplicitato – *circostanze a giustificazione della estrema urgenza non imputabili alla stazione appaltante.*

Infatti analizzando sotto il profilo temporale gli eventi rappresentati nella motivazione del provvedimento di avvio della procedura negoziata, si rileva il termine finale del 31.12.14 per fine lavori è stabilito dalla Convenzione fra Regione Piemonte e Comune di Novara Rep. 16649 del 20.02.2012.

Non si può dire che la determinazione di tale data sia imprevedibile/estranea alla sfera di pertinenza dell'amministrazione comunale essendo contenuta in una convenzione, ossia un atto negoziale che presuppone l'approvazione di tale termine anche da parte del Comune di Novara.

Non vi è poi alcuna imprevedibilità rispetto al termine di fine lavori atteso che lo stesso non è qualificabile come una circostanza sopravvenuta.

Per quanto concerne poi l'approvazione del progetto definitivo intervenuta il 18 aprile 2013 – che pare essere l'atto all'origine del paventato ritardo - non è indicato perché l'atto sia stato compiuto in tale data, né vi è indicazione delle ragioni che hanno impedito l'approvazione del progetto definitivo in un tempo precedente o indicazione di misure poste in essere dalla stazione appaltante al fine di compiere tale approvazione prima di tale data.

In particolare, non vi è alcuna menzione di eventi accaduti fra la determinazione 49 del 22.08.2012 e il successivo atto ossia la deliberazione GC 82 del 18.04.2013: tra tali atti sono trascorsi ben 8 mesi, ma non si dice nulla in merito.

Quindi, anche in questo caso, non si ravvisa che l'approvazione del progetto definitivo ad aprile 2013 sia giustificata da ragioni non imputabili alla stazione appaltante. Non è in alcun modo possibile anzi escludere un concorso del Comune nel determinare tali tempistiche e, in ogni caso, al di là della loro imputabilità, si rileva che tali ragioni non sono nemmeno enunciate.

5. – Un ulteriore profilo meritevole di approfondimento concerne il fatto che il bando del concorso di progettazione PISU Sant'Agabio, con successiva procedura di affidamento del progetto definitivo al vincitore (se in possesso dei requisiti), prevedeva tra gli importi dei lavori messi in gara € 2.140.404,97 in categoria Id (vedi disciplinare del concorso di progettazione); a ciò conseguiva la richiesta di

particolari requisiti per i professionisti, fra cui quello di aver svolto lavori in tale categoria (la Id) con calcolo degli onorari fondato appunto su tale categoria di lavori. L'importo della categoria Id risultava riferito all'edificio Incubatore di impresa, che costituiva l'elemento più rilevante del bando di concorso.

Nella procedura negoziata senza bando la categoria Id risulta essere stata inspiegabilmente eliminata ed i lavori edili previsti (€ 3.305.146,15) risultano essere stati tutti accorpati e ricondotti in un'unica categoria: la Ib e ciò nonostante i lavori risultino tuttora comunque riferiti all'edificio Incubatore.

Tale "declassamento" non risulta in alcun modo motivato ed è dunque difficile comprenderne le ragioni, trattandosi dello stesso edificio posto a gara e per il quale è in effetti stato sviluppato il progetto definitivo in categoria Id). Non solo: il descritto "declassamento" risulta avere importanti riflessi anche sul calcolo dei compensi professionali che subiscono una riduzione stimata superiore al 30%.

Nella precedente procedura di bando di gara, era già stato segnalato all'Amministrazione che il computo degli onorari risentiva di una non corretta valutazione degli stessi e che la riduzione del 50% in applicazione della L. 155/89 era da ritenersi non corretta (l'abrogazione dei minimi tariffari nel 2006 ha abrogato anche questa norma) quindi ogni riduzione doveva essere necessariamente motivata.

Di nuovo nella procedura negoziata senza bando si riscontra la stessa applicazione di tale metodo per il computo degli onorari: ne è indice l'uso di un applicativo software che computa i compensi ancora in lire.

Oltre a ciò viene ancora applicata una riduzione del 50% con espresso riferimento alla L. 155/89 e vengono ridotte le aliquote parziali delle fasi progetto esecutivo.

Risulta quindi da un lato non essere stato applicato il DM 4/4/01 nell'individuazione degli onorari, contrariamente a quanto prescrive in merito anche l'AVC e dall'altro una carenza di qualsivoglia motivazione nella riduzione delle aliquote parziali delle fasi di progetto esecutivo.

Non solo: per effetto dell'applicazione di tali meccanismi di calcolo – in assenza di ogni motivazione - il risultato finale determina un importo di progettazione finale di 99.800,00€ da mettere in gara al massimo ribasso, ossia un importo inferiore agli euro 100.000,00.

Sul piano economico il Dlgs 163/06 individua in € 100.000,00 la soglia massima entro la quale – ricorrendone i presupposti di legge – determinati incarichi sono suscettibili di essere affidati con *procedura negoziata senza bando*.

In sostanza, i criteri di calcolo applicati conducono a qualificare gli incarichi di progettazione in questione di un valore tale da rientrare in quelli che possono essere oggetto di una procedura negoziata senza bando.

Deve essere chiaro che ciò non comporta il venire meno dei presupposti di cui all'art. 57 e quindi dei rilievi sopra formulati, tuttavia l'operazione ha l'effetto di

collocare – almeno sul piano “quantitativo” - l’incarico di progettazione in parola fra quelli che astrattamente possono essere affidati con tale procedura.

Si tratta ovviamente di un effetto non di poco conto e quindi di un’operazione che merita di essere adeguatamente valutata anche sul piano squisitamente tecnico.

* * *

In conclusione, sul mero piano procedurale e anche a prescindere dalla valutazione circa il corretto valore da attribuire agli incarichi da affidare, i profili critici del provvedimento risultano legati alla possibile insussistenza dei presupposti di cui all’art. 57 D.Lgs. 163/06 sopra esaminato e ad una carenza motivazionale che si pone in contrasto con la natura del provvedimento adottato.

Tali criticità consentono di contestare la validità del provvedimento esaminato.

Suggerirei pertanto di procedere formulando una richiesta di chiarimenti al RUP in merito alle motivazioni del provvedimento e alle cause del rallentamento della procedura alla base del paventato ritardo.

Alla luce delle ragioni addotte, si potranno assumere ulteriori iniziative quali la segnalazione all’AVCP e al CNA.

Resto a disposizione, se richiesto, per valutare i presupposti e la legittimazione dell’Ordine ad eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale, segnalando che l’ultimo atto della procedura noto è l’*Avviso di Aggiudicazione* pubblicato l’11.07.2013 sull’Albo Pretorio del Comune di Novara.

Cordiali saluti